



Ministero della Pubblica Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata



Regione Basilicata  
Dipartimento Politiche della Persona

**INTESA PER L'OFFERTA DEL SERVIZIO EDUCATIVO "SEZIONI PRIMAVERA" DESTINATO AI BAMBINI  
DI ETÀ' COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI**

**la Regione Basilicata**

rappresentata da Donato Pafundi, Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona,

e

**l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata**

rappresentato da Claudia Datena Dirigente,

**VISTO** l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età" e la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido";

**VISTO** l'Accordo quadro triennale sancito in Conferenza Unificata 1 agosto 2013, repertorio atti n. 83/CU, ed in particolare:

- l'art. 2 che prevede apposite intese in ambito regionale tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali, sentite le ANCI regionali, per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni sulla base di criteri forniti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- l'art. 7 lettera b) che conferma quale organismo di supporto il *“Tavolo tecnico di valutazione e confronto”*, istituito sulla base delle modalità definite dalle singole intese regionali, con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza;
- l'art. 7 lettera c) che riconosce, in sede locale, nel Comune il soggetto *“regolatore”* della nuova offerta educativa, nel quadro della programmazione e normazione regionale;

**VISTO** l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 30 luglio 2015 - Repertorio atti 78/CU per la conferma biennale dell'Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni sancito dalla Conferenza Unificata il 1 agosto 2013, rep. atti 83/CU;

**DATO ATTO** che la Regione Basilicata identifica le "sezioni primavera" quali servizi socio-educativi integrativi per la prima infanzia che ne ampliano l'offerta nel territorio regionale;

**SENTITA** la rappresentanza dell'ANCI di Basilicata;

**ACCERTATA** la disponibilità del contributo statale per il prosieguo dell'attività educativa a favore di bambini di età compresa tra i 24 mesi e i 36;

**DATO ATTO** che la Regione Basilicata è disponibile ad utilizzare il proprio stanziamento per incrementare l'offerta di un numero di nuove sezioni, da localizzare nei Comuni secondo i criteri di priorità indicati all'art. 2 del presente accordo;

### ***SOTTOSCRIVONO LA PRESENTE INTESA***

#### **Articolo 1**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

L'offerta è da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia statali o paritarie o gestite da privati in convenzione con il Comune e degli asili nido comunali anche gestiti da privati in convenzione e privati autorizzati. Essa concorre a fornire

una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

## **Articolo 2**

La **Regione Basilicata** e l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata** definiscono la rete territoriale della nuova offerta di servizi educativi di cui al precedente articolo attraverso i soggetti indicati all'art. 3 dell' Accordo in Conferenza Unificata di cui in premessa, i cui progetti presentino i requisiti di ammissibilità. In ordine di priorità saranno finanziati i progetti presentati dalle istituzioni educative:

- a) presso le quali per l'anno scolastico 2014-2015 hanno funzionato "sezioni primavera" appositamente autorizzate e finanziate con il contributo statale e/o regionale.
- b) attive in Comuni in cui non siano presenti servizi socio-educativi per l'infanzia o nei quali esistano liste di attesa che candidino nuovi progetti;
- c) che prevedono un maggior numero di iscritti.

Il finanziamento pubblico, quale contributo per il funzionamento delle "sezioni primavera", è composto come segue:

- a) contributo statale, assegnato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di cui alla nota dello stesso Ministero prot. n. 2485 del 04/03/2016 ammontante ad € 197.153,02;
- b) contributo regionale, assegnato dalla Regione, pari a € 1.040.202,63 (corrispondente al residuo delle quote regionali del Fondo per le politiche della famiglia per gli anni precedenti € 1.013.898,90 più € 26.303,73 derivanti da residui relativi all'a.s. 2014/2015).

Il contributo da erogare alle singole istituzioni educative per ogni "sezione primavera" autorizzata è commisurato, nei limiti delle disponibilità finanziarie, in considerazione dei trimestri di apertura al pubblico del servizio, alla dimensione e alla durata del servizio giornaliero, secondo il seguente prospetto:

<b>N° bambini</b>	<b>Orario da 5 a 6 ore</b>	<b>Orario da 7 a 9 ore</b>

15 - 20 bambini	Euro 25.000,00	Euro 30.000,00
10 – 14 bambini	Euro 18.000,00	Euro 22.000,00
5 – 9 bambini	Euro 10.000,00	Euro 12.000,00

### Articolo 3

L'**Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata**, sentito l'ufficio regionale competente, emanerà apposito avviso pubblico contenente le modalità e i termini per la presentazione dei progetti, ai sensi della presente intesa, per i Comuni, le Istituzioni Scolastiche e quelle Private interessate.

### Articolo 4

1. Ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo quadro del 1 agosto 2013 viene attivato il *“Tavolo tecnico di valutazione e confronto”* con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di iniziative di supporto all'esperienza. Al *“Tavolo tecnico di valutazione e confronto”* è demandato, in particolare, il compito di valutare i progetti presentati per l'anno scolastico 2015/2016.

Nel rispetto delle priorità di cui al precedente art. 2, i progetti risulteranno ammissibili se in possesso dei seguenti requisiti:

a) qualità pedagogica:

- motivazioni pedagogiche e finalità operative;
- flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge;
- modalità del raccordo con le famiglie;
- sistema interno di monitoraggio e valutazione della qualità del servizio;

b) integrazione, sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia, nido) sulla base di specifici progetti, cioè continuità educativa con la struttura presso cui funziona;

- c) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre. L'inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi secondo modalità e tempi definiti localmente;
- d) presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali l'accoglienza, il riposo, il gioco, l'alimentazione, la cura della persona;
- e) allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
- f) orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 9 ore giornaliere;
- g) dimensione contenuta del numero di bambini per sezione che non superi le 20 unità, in base al modello educativo ed organizzativo adottato;
- h) rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini pari almeno a 1:10, definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
- i) impiego di personale professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione; il personale educativo, docente ed ausiliario deve essere in regola con le norme contrattuali vigenti;
- j) conferma, di norma, del personale educativo/docente impiegato in precedenza nei progetti educativi, al fine di valorizzare il processo di continuità della sperimentazione;
- k) per nuove assunzioni, da effettuarsi nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli previsti in materia di personale dalla legislazione vigente, è opportuno procedere prioritariamente alla scelta di personale educativo/docente con consolidata esperienza nei servizi per l'infanzia e/o con specifico titolo di studio;
- l) considerata la diversa natura dei soggetti gestori del servizio, in assenza di un profilo professionale unico di settore, il personale viene assunto con riferimento, per quanto applicabile, al CCNL del settore in cui è inserita la sezione primavera;

- m) determinazione della forma/tipologia del rapporto di lavoro per l'assunzione del personale;
- n) predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;
- o) allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, a livello nazionale e regionale, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato.

## **Articolo 5**

Il *“Tavolo tecnico di valutazione e confronto”* è composto da un rappresentante ciascuno della Regione Basilicata, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e dell'ANCI di Basilicata.

## **Articolo 6**

La presente Intesa ha validità per l'anno scolastico 2015-2016.

Potenza, lì 25 maggio 2016

REGIONE BASILICATA

Il Dirigente Generale  
Dip. Politiche della Persona

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata

Il Dirigente  
Claudia DATENA